

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1230-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro del Tesoro**

(V. Stampato Camera n. 2041)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 1988*

*(Codice di procedura civile - Codice di procedura penale -
Trattati e accordi internazionali)*

ONOREVOLI SENATORI. - La convenzione di cui il disegno di legge in esame prevede la ratifica è uno degli strumenti più aggiornati e più duttili in tema di cooperazione giudiziaria bilaterale tra l'Italia e altri Stati.

Il trattato sostituisce la precedente, ormai invecchiata, convenzione Italia-Cecoslovacchia del 6 aprile 1922 sull'extradizione dei rei. Con questa nuova convenzione i cittadini di entrambi i Paesi contraenti beneficiano - ai fini dell'extradizione e della persecuzione penale - degli stessi diritti e garanzie giuridiche di cui beneficiano i cittadini dell'altro Stato contraente. È estremamente importante l'essere riusciti ad affermare questo principio ove si tenga conto che in Cecoslovacchia, come d'altronde negli altri Paesi dell'Est, in questi anni si è dato ben scarso rilievo alle garanzie giuridiche e alla tutela dei diritti umani e civili. Questo accordo è dunque un momento utile anche per il diritto interno cecoslovacco e per la sua evoluzione verso forme più soddisfacenti di *habeas corpus*. Si recepiscono infatti alcuni principi di diritto che possono essere molto importanti anche tenendo conto dell'attualità politica e dell'evoluzione in quei Paesi.

L'assistenza giudiziaria tra i due Paesi viene assai perfezionata da questa convenzione, perchè viene chiarito e validamente definito il regime delle rogatorie, nonchè la validità degli atti pubblici e la notificazione degli atti di stato civile. In particolare si stabilisce il principio che gli atti che hanno valore di documento pubblico nel territorio di una delle due parti contraenti assumono forza probante di atti pubblici anche sul territorio dell'altro Paese in causa. Questo contribuisce a instaurare una notevole certezza del diritto fra Italia e Cecoslovacchia.

Importante è anche il fatto che le missioni diplomatiche e gli uffici consolari dei due Paesi possono procedere all'audizione per rogatoria dei propri connazionali, ovviamente escludendo ogni possibilità d'impiego di mezzi coattivi per attuare tale rogatoria.

Una delle parti contraenti può rifiutare di

eseguire le rogatorie solo ove ritenga che l'atto possa determinare un danno alla sua sovranità.

Molto importante è la definizione del regime delle sentenze civili e penali: la convenzione stabilisce infatti con molta precisione le norme per il loro reciproco riconoscimento.

Un altro punto importantissimo è quello dell'extradizione. È stato adottato un criterio quantitativo e non qualitativo. Non si è detto cioè quali reati sono previsti perchè si attui l'extradizione, ma si stabilisce che l'extradizione viene concessa per persone che sono imputate di reato per infrazioni punite dalle leggi delle parti contraenti con pena privativa della libertà personale il cui massimo sia di almeno un anno.

Molto realistica è poi una definizione fondamentale per la materia: quella cioè di «reato politico». È chiaro che questa nozione è assai rilevante per un confronto tra la nostra legislazione e quella interna cecoslovacca. Il trattato prevede che l'extradizione può essere rifiutata dall'Italia se il reato per cui essa viene chiesta è considerato reato politico in Italia; e può essere rifiutata dalla Cecoslovacchia se la domanda di estradizione è in contrasto con i principi costituzionali di quel Paese.

Un altro punto molto interessante è infine il seguente: se il reato commesso nell'altro Paese è punibile secondo le leggi in vigore presso le due Parti contraenti, ognuno dei due Stati si fa carico di attuare esso stesso il procedimento penale contro i suoi cittadini che abbiano commesso reato nel territorio dell'altro. Questo mitiga i disagi umani di chi deve essere processato.

La copertura, in ossequio alla condizione chiesta dalla 5^a Commissione, è a carico dell'accantonamento relativo alla «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali», iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

La Commissione, per le considerazioni sopra esposte, auspica la approvazione del disegno di legge di ratifica.

GEROSA, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

18 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole a condizione che l'articolo 3 venga così riformulato:

«Art. 3. - 1. - All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 25.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'eventuale spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in annue lire 25.000.000, si provvede a carico del capitolo n. 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 25.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.